



**Delibera della CRUI**  
**sull'attivazione e il riconoscimento delle Università telematiche**  
**(DM 17.04.03)**

Con riferimento al DM 17 aprile 2003 sull'attivazione e il riconoscimento delle Università c.d. telematiche, la CRUI osserva preliminarmente che la sua legittimità consegue alla applicazione delle norme del Testo Unico sulle Università 1592/33 a tutti i soggetti che facciano istanza per ottenere il riconoscimento di "Università telematiche". Dette istituzioni debbono pertanto dotarsi di una organizzazione compatibile con quella di tutte le Università pubbliche statali e non statali italiane, compresa la parte attinente ai requisiti minimi.

Nel Decreto è dato rilevare lacune e contraddizioni normative. A seguito del riferimento nella sua premessa all'art. 11 della Legge 341/90 in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari e all'art. 26 della Legge Finanziaria 2003 conseguirebbe invero la possibilità per le sole Università già esistenti e riconosciute di attivare corsi a distanza. In relazione poi alla ricordata applicazione alle Università telematiche del Testo Unico 1592/33, resta indiscusso che, una volta dotatisi della necessaria struttura didattica e organizzativa, i soggetti interessati debbano richiedere il riconoscimento al Ministro in conformità di quanto già previsto per le Università non statali.

Nel merito, la Conferenza dei Rettori ha ripetutamente sottolineato che l'introduzione delle Università telematiche nel nostro Paese debba avvenire alla luce delle migliori esperienze di altri Paesi europei, in particolare guardando come valido modello alla *Open University* britannica, in quanto in essa si realizza l'unità tra didattica e ricerca, non adeguatamente tutelata invece nel DM 17/4/03.

La Conferenza dei Rettori esprime una netta contrarietà all'inserimento nel sistema universitario italiano di un canale parallelo che, non opportunamente disciplinato, potrebbe condurre a una proliferazione di soggetti mossi da prevalenti interessi economico-commerciali. Nel merito di alcune modalità più strettamente operative, racchiuse nel Decreto, non appare infine chiara la normativa sul ruolo dei docenti all'interno del nuovo contesto didattico, né quella relativa ai criteri di valutazione della qualità e alla individuazione dei soggetti chiamati ad esprimersi sul punto. (Riguardo ad altri aspetti più squisitamente tecnici si rinvia alle osservazioni esposte in allegato).

La Conferenza dei Rettori ritiene indispensabile che almeno un membro CRUI partecipi all'attività del comitato di esperti per la definizione della modalità di istituzione delle Università telematiche e per la verifica del rispetto della normativa del DM 509/99 quanto all'attivazione di nuovi corsi di studio.



## Allegato

Il Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003 concernente la definizione di criteri e procedure per l'accREDITamento dei corsi di studio a distanza delle università è già stato oggetto di considerazione da parte della CRUI in un comunicato dove si indicava nel modello delle *open universities* britanniche un riferimento da privilegiare per dare attuazione alle innovazioni contenute nel testo. La proposta allora formulata si ispirava alla necessità di predisporre delle iniziative di cambiamento capaci di coinvolgere organicamente l'intero panorama universitario evitando di allestire interventi episodici confinati a realtà isolate del sistema. Due elementi meritano particolare attenzione e garantiscono il buon funzionamento del sistema: l'integrazione tra didattica e ricerca e il rispetto di requisiti minimi per tutte le università. Tale posizione, che tuttora anima il parere della Conferenza, viene rinnovata in questo documento e affiancata da una ricognizione sugli aspetti maggiormente problematici del Decreto offrendo, nel contempo, elementi di riflessione e linee guida per tracciare un efficace percorso attuativo da intraprendere.

1. In primo luogo è da rimarcare l'assenza nel Decreto di un richiamo alla questione del *digital divide*, ovvero al problema dell'alfabetizzazione informatica e dell'accessibilità delle nuove tecnologie, al quale la Conferenza assegna invece una rilevanza prioritaria considerandolo sovraordinato all'esigenza di definire criteri di accREDITamento. Va riconosciuta la necessità di approntare misure per facilitare, incentivare e promuovere l'utilizzo di strumenti informatici raccogliendo, in tal senso, l'invito diffuso dalla stessa Comunità Europea.
2. Si sottolinea l'opportunità di pervenire ad un'appropriata distinzione tra i significati di *formazione a distanza* –sufficientemente chiarita nel Decreto (art. 3)- e *apprendimento mediato da tecnologie telematiche*, non di rado erroneamente assimilato alla prima. Infatti, i corsi a distanza vengono tradizionalmente predisposti per fronteggiare problemi di rigidità spaziale e temporale mentre l'impiego delle tecnologie basate sulla rete trova applicazione laddove emergono esigenze di flessibilità, personalizzazione e individualizzazione della didattica in un contesto dove l'interattività dei soggetti

coinvolti diviene l'elemento portante del processo di apprendimento. Il richiamo all'interattività umana (art. 3) costituisce un aspetto irrinunciabile del programma d'azione e va realizzata attraverso il supporto di personale specificamente qualificato il cui ruolo, tuttavia, difetta di visibilità nell'economia del Decreto.

3. L'art. 4 del Decreto, che regola l'attivazione dei corsi, fa esplicito riferimento sia ad università statali e non statali sia ad università telematiche, senza tuttavia chiarire i criteri di accreditamento di queste ultime. In particolare, è opportuno specificare se i requisiti finora adottati per l'istituzione delle università siano da estendere anche alle nuove università telematiche o se, al contrario, queste saranno oggetto di diverse regolamentazioni.
4. La CRUI propone inoltre di contribuire alle attività del Comitato di esperti (art. 5) delegando propri rappresentanti per poter interagire con i membri designati dai Ministeri competenti al fine di definire criteri di accreditamento dei soggetti erogatori di formazione on-line e dei corsi universitari.
5. Per ciò che attiene alle tecnologie menzionate per l'implementazione del progetto (art. 2.1 dell'allegato tecnico del Decreto), si ritiene inopportuno confinare la disponibilità degli strumenti utilizzabili entro un insieme predefinito, alla luce sia del rapido processo di obsolescenza cui sono sottoposte le risorse oggi in uso sia della incessante evoluzione di quelle in divenire. A fronte di un'eccessiva attenzione nei confronti degli aspetti tecnologici si devono registrare le lacune inerenti la gestione dei materiali e il controllo della loro qualità, la *scalabilità* delle risorse impiegate, le attività di tutoring e mentoring
6. A partire da un'esigenza di chiarificazione generale in merito al ruolo di tutti i soggetti coinvolti, si pone in particolare la necessità di sgombrare il campo da equivoci in riferimento alle modalità che i Ministeri competenti intendono adottare per rapportarsi al mondo dell'università e delle comunità scientifiche di settore. Le disposizioni emanate non affrontano gli aspetti relativi ai criteri con cui gli esperti vengono nominati né chiariscono i requisiti che essi devono possedere (art. 5). In accordo ad una corretta logica di valutazione dei processi, preme inoltre ribadire l'opportunità di assegnare la fase di controllo ad organismi terzi, indipendenti e a loro volta accreditati.

Un'incognita non trascurabile che pesa sull'impianto del Decreto risiede infine nell'assenza di riferimenti alla disponibilità e reperibilità delle risorse finanziarie.